



Osservatorio sulle regole dell'agricoltura e dell'alimentazione

Collana di Studi e Ricerche di Diritto Agrario e Alimentare

2

IL RUOLO DEL DIRITTO NELLA VALORIZZAZIONE E NELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

ATTI DEL CONVEGNO
PISA 1-2 LUGLIO 2011

A cura di
Marco Goldoni
Eleonora Sirsi



GIUFFRÈ EDITORE

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo per il Programma di ricerca cofinanziato dal MIUR 2007 prot. 2007PRTMHP_02 dal titolo: «La promozione dei prodotti agro-alimentari e la rilevanza giuridica dell'origine della materia prima agricola», Resp. Scient. prof. Marco Goldoni, nell'ambito del Progetto nazionale dal titolo «Le norme dell'organizzazione mondiale del commercio e la conseguente riforma della PAC del 2003: riflessi sul diritto agrario, ambientale e alimentare italiani. Verso un'agricoltura sempre meno di prodotti e sempre più di servizi?», Coord. Scient. prof. L. Costato e, a partire dal 9 dicembre 2008, prof. Luigi Russo

INDICE

	<i>pag.</i>
MARCO GOLDONI, <i>Presentazione del Convegno</i>	7
INTRODUZIONI ALLE SESSIONI DI LAVORO	
ETTORE CASADEI, <i>Introduzione alla seconda sessione</i>	21
MARIARITA D'ADDEZIO, <i>Introduzione alla terza sessione</i>	26
RELAZIONI	
ANTONIO JANNARELLI, <i>Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali</i>	33
ALBERTO GERMANÒ, <i>La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale</i>	76
STEFANO MASINI, <i>La valorizzazione dei prodotti alimentari come attività connessa all'attività agricola principale</i>	89
FERDINANDO ALBISINNI, <i>Prodotti agro-alimentari distretti in agricoltura</i>	103
LUIGI RUSSO, <i>Il franchising alimentare</i>	149
SCHEDE	
GIULIANA STRAMBI, <i>La proposta di regolamento sugli schemi di qualità dei prodotti agricoli</i>	177
SILVIA MANSERVISI, <i>Verso una nuova regolamentazione delle informazioni ai consumatori</i>	194

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2011
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

SILVIA MANSERVISI

VERSO UNA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

L'avvio del processo volto a realizzare una nuova regolamentazione delle informazioni alimentari ai consumatori si delinea concretamente con la formulazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008 (1).

I momenti salienti dell'*iter* della proposta allo stato attuale iniziano con la trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 1° febbraio 2008 della proposta, adottata sulla base dell'art. 95 TCE, secondo la procedura di codecisione. Conformemente all'art. 95 TCE il Consiglio, il 10 marzo 2008, ha consultato il Comitato economico e sociale europeo, il quale ha formulato il proprio parere sulla proposta di regolamento in data 17 settembre 2008 (2).

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stata emanata una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 2 dicembre 2009 (3), relativa alle *Ripercussioni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso*, nella quale ha stabilito le conseguenze di diversa natura dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle proposte pendenti e che a quella data si trovavano in stadi diversi della procedura. Alla luce della rinumerazione disposta automaticamente

(1) COM (2008) 40 def., 2008/0028 (Cod).

(2) 2009/ C 77/20, in *GUUE* C 77 del 31 marzo 2009, p. 81.

(3) COM(2009) 665 def.

dall'art. 5 del Trattato di Lisbona (*Disposizioni finali*), la Commissione all'Allegato 4 di tale Comunicazione ha redatto un inventario delle proposte pendenti, nel quale ha stabilito per la proposta di regolamento COM(2008) 40, riguardo alla quale era già stato formulato il parere del Comitato economico e sociale, la modifica della precedente base giuridica dell'art. 95 TCE con la nuova base giuridica dell'art. 114 TFUE.

Dopo il dibattito orientativo in seno al Consiglio l'8 giugno 2010 (4), il Parlamento europeo sulla base dell'art. 114 e dell'art. 294, par. 3, TFUE e della relazione della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo (5) ha definito la sua posizione in prima lettura, con la emanazione di una risoluzione legislativa il 16 giugno 2010 (6), approvando con emendamenti la proposta della Commissione.

A seguito dell'accordo politico raggiunto il 7 dicembre 2010 (7), il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 21 febbraio 2011, posizione (UE) n. 7/2011 (8) e la Commissione ha emanato una Comunicazione al Parlamento europeo relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione della proposta di regolamento il 22 febbraio 2011 (9), sulla base dell'art. 294, par. 6, TFUE.

Il Parlamento europeo ha formulato il 25 febbraio 2011 la pro-

(4) Nella sua 3019^a sessione del 7 e 8 giugno 2010 il Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori, a Lussemburgo, ha avuto un dibattito orientativo su tale progetto di regolamento, nel quale sono state focalizzate le questioni sulle quali discutere per la posizione da adottare per la prima lettura.

(5) A7-0109/2010.

(6) P7_TA(2010) 0222. In essa è stata definita la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura: P7_Tc1-COD(2008)0028, Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 giugno 2010 in vista dell'adozione del regolamento in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e che abroga la dir. 87/250/CEE della Commissione, la dir. 90/496/CEE del Consiglio, le direttive 94/54/CE e 1999/10/CE della Commissione, la dir. 2000/13/CE, le direttive 2002/67/CE e 2004/77/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

(7) Nella sua 3053^a sessione del 6-7 dicembre 2010 il Consiglio EPSCO (Occupazione, politica sociale, salute e consumatori) ha raggiunto un accordo politico in prima lettura sulla posizione del Consiglio relativa alla proposta di regolamento

(8) Pubblicata in *GUUE* C 102E del 2 aprile 2011, p.1 ss.

(9) COM 2011/77 def., in *GUUE* C 94 del 26 marzo 2011, p.12 ss.

posta di raccomandazione per la seconda lettura (emendamenti da 1 a 107) (10), e il 23 marzo 2011 un progetto di raccomandazione del Parlamento europeo per la seconda lettura (emendamenti da 108 a 402) (11), che si sono formalizzate nella Seconda proposta di raccomandazione per la seconda lettura del 6 giugno 2011 (12) presentata dalla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Sulla base di tale Seconda proposta di raccomandazione, il Parlamento europeo il 6 luglio 2011 ha emanato una Risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura (13) nella quale viene definita la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura.

La proposta è stata preceduta da una consultazione delle parti interessate tradottesi in inchieste su vasta scala condotte presso organizzazioni governative e non, il settore industriale interessato, i cittadini ed è stata accompagnata da vari Documenti di lavoro dei servizi della Commissione concernenti l'analisi d'impatto relative alle questioni di etichettatura generale e alle questioni di etichettatura nutrizionale (14).

Lo strumento giuridico scelto dalla Commissione nella sua proposta è il regolamento, ritenuto conforme all'obiettivo della semplificazione e idoneo a garantire la fissazione di un quadro di riferimento omogeneo nonché il contemporaneo rispetto per tutte le parti coin-

(10) ENVI_Pr(2011) 460612

(11) ENVI_AM (2011) 460950.

(12) A7-0177/2011

(13) P7_TA-PROV(2011)0324. In essa viene definita la posizione del Parlamento europeo in seconda lettura: P7_Tc2-COD(2008)0028, Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 6 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004.

(14) Si tratta rispettivamente di: SEC(2008) 92 concernente la Relazione sull'analisi d'impatto relativa alle questioni di etichettatura generale dei prodotti alimentari, SEC(2008) 93 relativo alla relazione di sintesi sulla relazione di analisi d'impatto relativa alle questioni di etichettatura generale dei prodotti alimentari, SEC(2008) 94 concernente la Relazione sull'analisi d'impatto relative alle questioni di etichettatura nutrizionale, SEC(2008) 95, relativo alla Relazione di sintesi sulla relazione di analisi d'impatto relativa alle questioni di etichettatura nutrizionale.

volte della stessa normativa. Secondo la Commissione qualunque altro strumento non sarebbe stato adeguato, in specie la scelta di una direttiva avrebbe provocato situazioni eterogenee nella Comunità, fonti di incertezza sia per i consumatori che per l'industria.

È stata contemplata però una maggiore flessibilità per alcuni aspetti della legislazione, con la previsione della creazione di un sistema di *governance* in tema di informazioni sui prodotti alimentari per sistemi nazionali, per incoraggiare un processo di scambio di informazioni interattivo e costante a livello nazionale in grado di consentire la messa a punto di sistemi nazionali non vincolanti basati sulle buone prassi (15).

La base giuridica della proposta di regolamento è l'art. 114 TFUE (16), relativo alle misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, per la cui adozione è prevista la procedura legislativa ordinaria; tali misure nel settore della protezione dei consumatori, si basano su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Per ciò che concerne il concetto di «ravvicinamento» di cui all'art. 114 TFUE, è da sottolineare la Corte di giustizia con la sentenza 6 dicembre 2005, in causa C-66/04, *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea* (17), ha affermato in modo definitivo la portata dell'art. 95 TCE (ora 114 TFUE), consentendo di sottolineare che esso non consente solo il ravvicinamento delle legislazioni, ma anche l'unificazione delle stesse (18).

Gli obiettivi generali sono stabiliti all'art. 3 della proposta, il quale, al par. 1, statuisce che «la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono adottare scelte informate e utilizzare i

(15) V. ad es. l' art. 34, par. 5 e i Capp. VI, VII della proposta.

(16) Ex art. 95 del TCE.

(17) In *Raccolta*, 2005, p. I-10553.

(18) V. su tale sentenza L. COSTATO, *L'art. 95 del TCE come base giuridica per l'unificazione delle legislazioni degli Stati membri*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, II, p. 10 ss.

prodotti alimentari in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche».

Gli obiettivi specifici sono ravvisabili nella semplificazione della legislazione relativa all'etichettatura degli alimenti grazie all'introduzione di un unico strumento che disciplini principi e requisiti per le disposizioni orizzontali sull'etichettatura generale e nutrizionale, nell'inserimento di disposizioni specifiche sulla responsabilità nella catena alimentare riguardo alla presenza e all'esattezza dell'informazione alimentare, nella fissazione di criteri misurabili su alcuni elementi della leggibilità delle etichette apposte ai prodotti alimentari, nella precisazione delle norme riguardanti l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza, nella introduzione di indicazioni nutrizionali obbligatorie nella parte principale del campo visivo della maggior parte degli alimenti trasformati, nella istituzione di un sistema che regoli alcuni aspetti dell'etichettatura volontaria degli alimenti appoggiata dagli Stati membri.

Relativamente al campo di applicazione della proposta di regolamento si può constatare che esso è molto ampio: l'art. 1 ne dispone infatti l'applicazione «a tutte le fasi della catena alimentare» e che esso «si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività» e l'art. 6 che «qualunque prodotto alimentare destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento»; la proposta infatti prevede un'armonizzazione per prodotti alimentari preimballati suscettibili di essere oggetto di scambi intracomunitari, ma contiene disposizioni anche per i prodotti non preimballati (es. art. 22; art. 8, par. 5, artt. 13 e 41).

Per ciò che concerne il contenuto originario della proposta della Commissione, essa prevede la fusione, modifica e aggiornamento in un unico testo legislativo di due importanti direttive: la dir. 2000/13/CE (19) relativa alla etichettatura generale e la dir. 90/496/

(19) Si tratta della dir. 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

CEE (20) concernente l'etichettatura nutrizionale e, inoltre, di altre cinque direttive (21) e un regolamento (22). Di tali direttive e regolamento l'art. 52 della proposta prevede l'abrogazione (per la dir. n. 90/496/CEE, cinque anni dopo la sua entrata in vigore).

Rivolgendo uno sguardo d'insieme ai principali elementi di novità della proposta della Commissione, si può constatare che relativamente all'etichettatura nutrizionale vi è un cambiamento sostanziale rispetto alla legislazione in vigore, in quanto viene resa obbligatoria la «dichiarazione nutrizionale» o «etichettatura nutrizionale», mentre nella dir. 90/496/CEE è volontaria (v. art. 2): l'art. 9 della proposta contiene l'elenco delle indicazioni obbligatorie e fra queste vi è alla lett. *l*), par. 1, la «dichiarazione nutrizionale». Si ha poi la fissazione di determinati elementi quali componenti delle «dichiarazioni nutrizionali obbligatorie»: l'art. 29 della proposta stabilisce che «le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie comprendono i seguenti elementi: *a*) valore energetico; *b*) eccettuate le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale; sono però disposte deroghe per vino, bevande spiritose, birra» (art. 29, par. 1, lett. *b*) secondo il quale: «il presente paragrafo non si applica al vino quale definito dal reg. CE n. 1493/1999 del Consiglio, alla birra e alle bevande spiritose (...)».

Sempre relativamente all'etichettatura nutrizionale, è prevista la

(20) Si tratta della dir. 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

(21) Si tratta della dir. 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; la dir. 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla dir. 79/112/CEE del Consiglio; la dir. 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della dir. 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari; la dir. 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e di prodotti alimentari contenenti caffeina; la dir. 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la dir. 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio.

(22) Si tratta del reg. (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.

indicazione sia delle quantità di tali componenti delle «dichiarazioni nutrizionali obbligatorie» che devono essere espresse per 100 g o per 100 ml (art. 31) o per porzione se il prodotto è preimballato in porzioni individuali, (art. 32), sia delle percentuali delle razioni giornaliere raccomandate per le rispettive sostanze (art. 31).

La proposta impone il posizionamento di tutte le varie componenti di tale ampia «dichiarazione nutrizionale obbligatoria» nel «campo visivo principale» dell'imballaggio (nella parte anteriore dell'imballaggio) e la loro indicazione secondo un determinato ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale (art. 34). Eventuali indicazioni aggiuntive facoltative possono essere presentate in un'altra parte della confezione, ma vanno in ogni caso riportate in una «scheda nutrizionale» sotto forma di tabella (art. 34, par. 2). L'art. 29, par. 2, prevede che le dichiarazioni nutrizionali possono precisare le quantità di uno o più elementi, quali ad esempio: acidi grassi trans, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre alimentari, proteine, tutti i sali minerali o vitamine elencati alla parte A, punto 1, dell'Allegato XI (23) e presenti in quantità significativa, conformemente alle disposizioni della parte A, punto 2, di tale allegato.

Relativamente alla etichettatura generale dei prodotti alimentari, sono chiarite le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare lungo la catena di approvvigionamento: l'art. 8 sancisce che gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono e verificano la conformità con i requisiti della legislazione concernente i prodotti alimentari che sono relativi alle loro attività (par. 1), vigilano affinché le menzioni obbligatorie richieste in virtù dell'art. 9 appaiano sull'imballaggio esterno nel quale il prodotto alimentare è commercializzato, o sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto (par. 6), ecc...

Al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le

(23) Ad esempio vitamina A, D, E, calcio, fosforo, ferro, magnesio, zinco, iodio.

informazioni obbligatorie: tutte le indicazioni obbligatorie devono essere stampate in caratteri di almeno 3 mm. e sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo (art. 14, par. 1.); è stabilita una deroga alle dimensioni minime nei casi in cui la superficie maggiore dell'imballaggio o del contenitore ha una superficie inferiore a 10 cm² (art. 14, par. 4).

Sempre relativamente alla etichettatura generale spicca la previsione di una serie di nuove indicazioni obbligatorie (art. 9): tra queste vi è l'estensione delle indicazioni sugli ingredienti allergenici agli alimenti non preimballati (art. 22: etichettatura di alcune sostanze che provocano allergie o intolleranze). I prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo devono recare indicazioni sugli ingredienti allergenici. L'art. 8, par. 5, prevede che «gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti affinché siano fornite eventualmente al consumatore finale le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari specificate all'art. 9, par. 1, lett. da a) a c) e f), l'art. 9, lett. c) concerne «qualunque ingrediente elencato nell'Allegato II che provoca allergie o intolleranze o qualunque sostanza da esso derivata». L'importanza di questa estensione è messa in luce al 41° *considerando* nel quale si sottolinea che «l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni deve sempre essere fornito ai consumatori».

Tra le nuove indicazioni obbligatorie vi è la introduzione di una dichiarazione nutrizionale dettagliata (art. 9, par. 1, lett. l). Considerando le caratteristiche specifiche del vino, delle bevande spiritose e della birra, la proposta prevede che la Commissione elabori una relazione sull'applicazione delle norme vigenti in materia di elencazione degli ingredienti e di etichettatura nutrizionale obbligatoria per questi prodotti, con la possibilità di adottare norme specifiche (art. 29, par. 1, lett. b).

Sono previste anche indicazioni obbligatorie complementari per

tipi o categorie specifici di prodotti alimentari (art. 10) (24) L'Allegato III contiene l'elenco dei prodotti alimentari la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni obbligatorie complementari (25).

La proposta chiarisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare norme nazionali facoltative sull'etichettatura di origine (art. 35). L'art. 35 pertanto concerne le informazioni fornite su base volontaria, cioè i casi nei quali il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato volontariamente per informare i consumatori che un alimento ha origine o proviene dalla Comunità europea o da un determinato paese o luogo (par. 2). Se il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare non sono gli stessi di uno dei suoi ingredienti primari, deve essere indicato anche il paese di origine o il luogo di provenienza di tali ingredienti (par. 3). Per la carne diversa dalla carne di manzo e di vitello, l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo; negli altri casi devono essere fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione (par. 4).

Tra le principali novità della proposta della Commissione concernenti sia l'etichettatura generale sia l'etichettatura nutrizionale vi è la concessione agli Stati membri di ampie possibilità di regolamentazione nazionale (Capitoli VI e VII).

In questo ambito si distingue la possibilità dell'adozione da parte degli Stati membri di norme nazionali vincolanti circa le modalità di informazione per alimenti non preimballati, ad esempio prodotti

(24) L'art. 10 statuisce: «1. Oltre alle indicazioni elencate all'art. 9, par. 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'Allegato III per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari. 2. La Commissione può modificare l'Allegato III. Le misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 49, paragrafo 4».

(25) Ad es. al punto 2 (prodotti alimentari contenenti edulcoranti), al 2.1. per i prodotti alimentari contenenti uno o più edulcoranti di cui alla dir. 89/107/CEE, la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con edulcorante/i».

da forno e salumi, nonché per la ristorazione collettiva afferente a ristoranti, mense ecc. o non rendere obbligatorie alcune indicazioni (art. 41 del Cap. VI), ad eccezione della segnalazione degli allergeni, sempre obbligatoria (art. 41, par. 2).

L'art. 38 (del Cap. VI) della proposta consente agli Stati di richiedere indicazioni obbligatorie complementari che si aggiungono a quelle di cui all'art. 9, par. 1, e all'art. 10, per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, per motivi: *a*) di protezione della salute pubblica; *b*) di protezione dei consumatori; *c*) di prevenzione delle frodi; *d*) di protezione della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine controllata e di repressione della concorrenza sleale.

La proposta prevede la possibilità della definizione di sistemi di etichettatura nazionali non vincolanti: l'art. 44, par. 1, del Cap. VII consente agli Stati membri di adottare, raccomandare o sostenere in qualunque altro modo sistemi nazionali consistenti esclusivamente in norme non vincolanti quali raccomandazioni, orientamenti, norme tecniche o qualunque altra regola non vincolante (i «sistemi nazionali») volti a garantire l'applicazione dell'art. 33, par. 2, concernente le forme di espressione complementari delle dichiarazioni nutrizionali; dell'art. 34, par. 5, concernente la presentazione delle dichiarazioni nutrizionali. L'art. 44 par. 3 (Cap. VII) prevede che gli Stati membri possono elaborare tali sistemi nazionali di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate conformemente ai requisiti e ai principi generali stabiliti ai Capitoli II e III della proposta di regolamento. È da sottolineare che la posizione del Parlamento europeo in prima lettura ha cancellato il Cap. VII (artt. 44-47) sull'elaborazione dei regimi nazionali (emendamento 301); così anche si è espresso il Consiglio.

La proposta contempla anche per ampie parti il mantenimento dei principi e degli obblighi della legislazione attualmente in vigore: in particolare essa riproduce nei suoi articoli la grande maggioranza delle indicazioni obbligatorie previste dalla legislazione in vigore, quali ad esempio l'elenco degli ingredienti, la quantità netta, le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione, istruzioni sull'utilizzazione, nel caso in cui la loro omissione non consentirebbe

di fare un uso adeguato del prodotto alimentare; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo di un responsabile (v. l'art. 9 in rapporto all'art. 3 della dir. 2000/13).

È da rimarcare peraltro che l'art. 9 della proposta della Commissione nell'elenco delle indicazioni obbligatorie dell'etichettatura si riferisce alla lett. *a*) alla «denominazione del prodotto alimentare», mentre l'art. 3 della dir. 2000/13 al n. 1) indica la «denominazione di vendita»: il Parlamento europeo in prima lettura, ha proposto un emendamento (n. 92) all'art. 9, par. 1, lett. *a*) modificandolo con «denominazione di vendita», ai fini di coerenza con la terminologia usata nella dir. 2000/13. Il Consiglio, in prima lettura, ha nuovamente cambiato la lett. *a*) con la «denominazione dell'alimento» e poi così mantenuta anche dal PE in seconda lettura.

L'art. 9, par. 1, lett. *f*) della proposta della Commissione si riferisce alla «durata minima di conservazione o la data limite di consumo», mentre l'art. 3 della dir. 2000/13 al «termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza»: il Parlamento europeo in prima lettura, ha proposto un emendamento (n. 96) all'art. 9, par. 1, alla lett. *f*) modificandola con la «durata minima di conservazione o, nel caso di prodotti alimentari deperibili da un punto di vista microbiologico, la data limite di consumo»; il Consiglio, in prima lettura ha nuovamente cambiato la lett. *f*) con «il termine minimo di conservazione o la data di scadenza».

Nell'ambito del mantenimento dei principi e degli obblighi della legislazione attualmente in vigore, relativamente alla indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare il requisito fondamentale posto dalla normativa rimane lo stesso: tale indicazione rimane pertanto facoltativa; tuttavia, se l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore il consumatore, l'indicazione diviene obbligatoria (art. 9, lett. *f*). In ogni caso, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare in quanto strumento di commercializzazione, sia essa facoltativa od obbligatoria, non deve ingannare il consumatore e deve essere basata su criteri armonizzati. Il paese d'origine deve essere determinato conformemente alle disposizioni

relative all'origine non preferenziale del Codice Doganale Comunitario (art. 2, par. 3) (26).

Sulla linea del mantenimento rispetto alla normativa attuale si pone anche la fissazione dei principi sui quali si fonda la proposta, stabiliti all'art. 7 (cfr. art. 2 dir. 2000/13), relativo alle «pratiche leali d'informazione» nel quale è sancito che «le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore su elementi essenziali» (par. 1) che esse «devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore» (par. 2) che «non devono attribuire a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà» (par. 3) e che «il divieto di cui al par. 3 si applica anche: *a*) alla pubblicità; *b*) alla presentazione dei prodotti alimentari e in particolare alla loro forma, aspetto o imballaggio, al materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o al contesto nel quale sono esposti» (par. 4).

La proposta ribadisce anche altri principi già stabiliti nella legislazione alimentare (v. l'art. 1 del reg. n. 178/2002 (27)) quali l'elevato livello di protezione della salute e degli interessi dei consumatori sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione (art. 3), riguardo al quale è da notare che al 1° *considerando* (28) è richiamato l'art. 169 TFUE, unitamente all'art. 114 TFUE, al quale anch'esso fa riferimento. La forte interconnessione tra il settore della protezione dei consumatori e la salute è evidenziata ulteriormente dalle disposizioni di cui all'art. 168, par. 1, 1° comma, TFUE il quale richiede un livello elevato di tutela della salute umana e l'integrazio-

(26) V. il reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), in *GUUE* 4 giugno 2008, n. L 145, in particolare gli artt. 35 e 36.

(27) L'art. 1, par. 1, sancisce che «il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti».

(28) Secondo il 1° *considerando*: «L'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114».

ne della protezione della salute umana in tutte le altre politiche ed attività dell'Unione.

Viene rimarcata la esigenza della previa consultazione dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare (29) per l'adozione di «qualunque misura adottata nell'ambito della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica» (art. 5).

Fra gli altri principi sui quali si basa la proposta, l'art. 4 relativo ai «principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari» pone l'accento sulle «informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e un'utilizzazione sicura del prodotto alimentare» (lett. *b*); sul possibile «effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori» che hanno attributi collegati alla composizione del prodotto, sulla «durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura», «l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare» (lett. *b*), e sulle «informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentono ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte informate» (lett. *c*).

Il parere formulato dal Comitato economico e sociale il 17 settembre 2008 ha rilevato alcuni aspetti di criticità sulla proposta della Commissione relativamente alla mancanza di misure di sostegno alla formazione dei consumatori affiancate alla proposta della Commissione, sia a livello nazionale che comunitario, sottolineando l'opportunità di una «guida» alle azioni comunitarie allegata al regolamento, oltre alla complessità del testo della proposta del regolamento che potrebbe impedirne l'applicazione diretta.

Il CES ha espresso inoltre preoccupazione relativamente allo sviluppo dei «sistemi nazionali» supplementari descritti al Cap. VII (art. 44 e ss.) della proposta, potendo essi comportare una minaccia per gli obiettivi di armonizzazione e di omogeneità: secondo il CES infatti la possibile adozione nei diversi Stati membri di sistemi na-

(29) Cfr. l'art. 22 reg.178/2002.

zionali con requisiti addizionali che, benché volontari, aggiungono altre informazioni sulle etichette potrebbe confondere i consumatori e tale problema sarebbe inoltre aggravato dal fatto che in ogni mercato nazionale, si vendono dei prodotti che provengono da molti altri Stati membri, i quali prodotti potrebbero avere diverse indicazioni elaborate nei loro Stati di origine, non sempre agevolmente comprensibili per i consumatori che non vi sono abituati.

Sempre nell'ambito delle criticità il CES ha riscontrato la difficile realizzabilità pratica del requisito dei 3 mm, ritenendo invece preferibile la considerazione di aspetti diversi quali la quantità delle informazioni, le dimensioni e la forma dell'imballaggio, ecc..., la esigenza del rafforzamento dell'informazione obbligatoria sul paese di origine del prodotto alimentare. Inoltre secondo il CES l'indicazione dell'origine dovrebbe essere resa obbligatoria per tutti i prodotti agricoli e per quelli alimentari non trasformati o di prima trasformazione sulla base della constatazione che l'indicazione dell'origine risponde non solo alle esigenze dei consumatori, ma contribuisce anche efficacemente a migliorare la trasparenza sui mercati e a sostenere il futuro sviluppo del settore agricolo e delle aree rurali di tutta l'UE. Per gli alimenti di seconda trasformazione secondo il CES si dovrà valutare caso per caso se debba essere indicata sull'etichetta la provenienza delle materie prime agricole utilizzate in misura prevalente per la preparazione del prodotto finale.

Il CES ha riscontrato vantaggi e aspetti favorevoli relativamente alla proposta della Commissione consistenti nell'aumento della trasparenza nei confronti del consumatore, semplificazione della normativa attuale. Inoltre il CES ha rilevato che il principale vantaggio del modello dell'etichettatura nutrizionale proposto dalla Commissione è quello di fornire un'informazione (razioni giornaliere raccomandate) che indica al consumatore in che modo il prodotto debba formare parte del suo regime: questo modello d'etichettatura non valuta il prodotto in sé stesso ma nel quadro di un regime alimentare, come raccomandano i nutrizionisti.

Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura, con la emanazione di una risoluzione legislativa il 16 giugno

2010 (30), sottoponendo ad una analisi accurata la proposta della Commissione e l'ha approvata con emendamenti (31).

È da sottolineare che nella discussione della proposta della Commissione il Parlamento europeo (d'ora in poi: PE) nella seduta plenaria il 16 giugno 2010 ha respinto l'emendamento che aveva presentato l'eurodeputata tedesca Renate Sommer sul testo della proposta con il quale chiedeva l'eliminazione dell'inserimento dei profili nutrizionali in etichetta. Inoltre ha anche bocciato con 398 voti contro 243 e 16 astensioni la proposta di introdurre un nuovo sistema UE di etichettatura "a semaforo" (*Multiple traffic lights*) dei prodotti alimentari trasformati (32). La proposta era sostenuta fortemente dalle associazioni dei consumatori europee, dalle organizzazioni dei medici e dei dietologi, e nell'ambito del Parlamento europeo dai Verdi e dalla Sinistra; da questa proposta si erano però dissociati italiani, francesi, spagnoli e greci. Il sistema «a semaforo» consiste in un codice a colori disegnato per facilitare la comprensione immediata, anche da parte dei consumatori meno avveduti e più frettolosi, delle quantità di grassi, totali e saturi, zuccheri e sale presenti negli alimenti trasformati. In base a tale sistema si volevano introdurre bollini rossi, gialli/ambra, verdi, indicanti, rispettivamente, le quantità di grassi, zuccheri e sale contenuti nei vari prodotti, al fine di avvertire il consumatore sul loro grado di bontà o pericolosità per la salute. Secondo questo codice, la faccia principale della confezione del prodotto dovrebbe riportare in buona evidenza le informazioni sulle quantità (ad esempio quanti grammi per etto) di grassi, grassi saturi, sale e glucidi presenti nell'alimento, iscrivendole in uno sfondo (o mettendoci accanto un bollino) colorato in rosso, se si tratta di una quantità alta o eccessiva, in giallo

(30) P7_TA(2010) 0222. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura sulla base della relazione della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo (A7-0109/2010).

(31) Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la proposta della Commissione con 351 emendamenti, dei quali la Commissione ne ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di massima, 146.

(32) Sulla bocciatura del sistema «a semaforo» v. in dottrina L. COSTATO, *Etichette dei prodotti alimentari: il Parlamento europeo respinge il "semaforo"*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2010, n. 1, p. 1 ss.

per un tenore medio e in verde per un tenore basso. Il sistema a «semaforo» avrebbe contrassegnato con un «bollino rosso» anche prodotti tipici italiani come il lardo di colonnata (per i grassi), i prosciutti (per il sale), i formaggi (per i grassi) per esempio il Parmigiano per il suo contenuto di grassi superiore al 35%.

Il PE ha anche respinto la proposta di modificare la legislazione esistente che affida all'Autorità europea per la sicurezza alimentare il compito di stabilire la veridicità dei «profili nutrizionali» dichiarati, bocciando la proposta di abrogare l'art. 4 del reg. n. 1946/2006, sottolineando i rischi di informazioni fuorvianti.

Fra gli emendamenti proposti dal PE, in prima lettura e accolti poi dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura è da segnalare l'emendamento (n. 101) apportato all'art. 9, alla lett. k), con la previsione dell'indicazione obbligatoria dell'origine di tutti i tipi di carne, pollame, dei prodotti lattiero-caseari, degli ortofrutticoli freschi, di altri prodotti a un solo ingrediente e della carne e del pesce usati come ingredienti in prodotti alimentari trasformati; «per quanto riguarda la carne e il pollame, l'indicazione del paese o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto ad un unico luogo solo nel caso in cui gli animali siano nati, allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi sono fornite informazioni su ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione. Se, per alcuni motivi, risulta impossibile indicare il paese d'origine sull'etichetta, può essere apposta, la indicazione: «di origine non precisata» (33).

La Commissione ha accolto parzialmente questo emendamento accettando il principio dell'indicazione obbligatoria per la carne suina, ovina, caprina e per il pollame (analogamente si è espresso il Consiglio in prima lettura), aggiungendo però che l'indicazione di origine obbligatoria va subordinata all'entrata in vigore di atti delegati (34).

(33) Ad oggi esistono già indicazioni di origine obbligatorie per la carne bovina, il miele, l'olio di oliva, il vino, i prodotti della pesca, frutta e ortaggi.

(34) V anche la proposta della Commissione COM (2010) 738 del 10 dicembre 2010, 2010/0354 (COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione

Il PE ha rivolto anche un'attenzione particolare ai prodotti alimentari di imitazione/sucedanei, introducendo l'emendamento (n. 78) che vieta esplicitamente pratiche ingannevoli riguardo agli alimenti di imitazione, modificando l'art. 7, relativo alle Pratiche leali di informazione, al par. 1, stabilendo che le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore, in particolare: suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni sull'imballaggio, la presenza di un prodotto particolare o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare imitato o di un surrogato di un ingrediente normalmente utilizzato in un prodotto. In tali casi, il prodotto deve essere etichettato sulla parte visibile dell'imballaggio con la dicitura «imitazione» o «prodotto con (denominazione del prodotto di sostituzione) anziché con (denominazione del prodotto sostituito)». Questo emendamento è stato accettato in parte dalla Commissione, la quale però ha respinto l'emendamento (n. 230) proposto dal PE all'Allegato V, parte E, secondo il quale i prodotti alimentari che possono apparire simili a un altro prodotto alimentare oppure in cui un ingrediente è stato sostituito da un'imitazione sono etichettati come ad esempio «Formaggio di imitazione» o «Prosciutto di imitazione».

Novità ha apportato anche il PE relativamente alla indicazione dei «nano» ingredienti, proponendo un emendamento (n. 130) secondo il quale vi è l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di ingredienti prodotti con le «nanotecnologie», apportando un emendamento all'art. 19, par. 2, secondo il quale «per i prodotti contenenti nanomateriali, tale circostanza deve essere chiaramente indicata nell'elenco degli ingredienti con il prefisso 'nano'».

zazione, che estende l'obbligo dell'indicazione in etichetta del luogo di produzione per tutti i settori agricoli. In specie al punto 3.1.4 della proposta si sottolinea che «in questo nuovo quadro sarà inserita, per tutti i settori, una base giuridica che imporrà l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione. Dopo avere svolto un'adeguata valutazione d'impatto, in funzione delle esigenze specifiche la Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in fatto di trasparenza e informazione. Uno dei primi settori presi in esame sarà il settore lattiero-caseario. Parallelamente, la Commissione prevede di mantenere in futuro l'obbligo di indicazione dell'origine nei settori in cui esso già vige».

La posizione in prima lettura del PE esclude dal campo di applicazione del regolamento gli alimenti non preimballati (v. l'emendamento apportato all'art. 1, par. 2, 2° comma, in base al quale il presente regolamento «si applica a tutti i prodotti alimentari preimballati destinati alla consegna al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività».

La posizione del PE sulle misure nazionali per gli alimenti non preimballati (art. 38, par. 1, emendamento 184) accetta tuttavia il principio di specificare la presenza di ingredienti contenenti sostanze che possano causare allergie o intolleranze (ingredienti allergenici). Anche il Consiglio ha accettato il principio di indicare la presenza di ingredienti allergenici su alimenti non preimballati.

Le posizioni in prima lettura sia del PE che del Consiglio capovolgono l'approccio della proposta della Commissione, mirando a modificare il principio che impone di dare informazioni obbligatorie (diverse dalle quelle sugli allergenici), riguardo agli alimenti non preimballati. La proposta originale della Commissione si inserisce nel quadro giuridico vigente secondo cui l'informazione obbligatoria sugli alimenti deve riguardare tutti gli alimenti che rientrano nel campo d'applicazione della legislazione. La modifica proposta è stata però ritenuta accettabile dalla Commissione.

Relativamente alla responsabilità degli operatori del settore alimentare, il PE in prima lettura ha apportato emendamenti (nn. 84, 86, 88, 89) all'art. 8 della proposta originaria della Commissione, adeguando la proposta della Commissione all'approccio adottato nel reg. (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'etichettatura (v. art. 12, relativo alle responsabilità). All'art. 8 (*Responsabilità*) ha previsto: «1. La persona responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari garantisce la presenza e l'esattezza del contenuto delle indicazioni riportate. 2. La persona responsabile dell'informazione sul prodotto alimentare è l'operatore del settore alimentare che immette per primo sul mercato dell'Unione il prodotto alimentare o eventualmente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale il prodotto stesso è commercializzato. 3. Nella misura in cui la loro attività ha un impatto sulle informazioni relative ai prodotti

alimentari nell'ambito dell'impresa che controllano, gli operatori del settore alimentare assicurano che le informazioni fornite soddisfino le prescrizioni del presente regolamento».

La motivazione dell'emendamento apportato dal PE sulla responsabilità si incentra sulla considerazione secondo la quale le imprese commerciali non devono essere considerate responsabili di circostanze che non rientrano nell'ambito delle loro attività o nella loro sfera di influenza; per garantire la coerenza della legislazione dell'Unione la formulazione dell'art. 8 andrebbe conformato al reg. (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi; il testo e l'emendamento si basano sugli stessi principi del reg. (CE) n. 178/2002 e sono soggetti alle stesse regole in materia di controlli del reg. (CE) n. 882/2004, pertanto è inevitabile che le disposizioni relative alla responsabilità del distributore siano conformi allo stesso criterio «per evitare la frammentazione delle norme» relative alla responsabilità, come enuncia la Commissione nel 21° *considerando*.

Sulla stessa linea del PE, in prima lettura, si è posto anche il Consiglio in prima lettura; la Commissione data la delicatezza della questione e l'accesso dibattito in seno al Consiglio, in uno spirito di compromesso ha accettato tali modifiche.

Per ciò che concerne i regimi nazionali, la posizione in prima lettura del PE ha cancellato il Capitolo VII sull'elaborazione di regimi nazionali (emendamento 301). La posizione del Consiglio contiene la stessa proposta (35).

Il PE in prima lettura ha proposto di ampliare le indicazioni nutrizionali obbligatorie di cui all'art. 29 [(lett. a): valore energetico, lett. b): la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale] aggiungendo alla lett. c) la quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali (emendamento 144). Secondo invece la posizione in prima lettura del Consiglio la dichiarazione obbligatoria dovrebbe essere ampliata solo alle proteine. La Commissione pur mostrando preoccupazione per i costi aggiuntivi a carico degli ope-

(35) La posizione del PE e del Consiglio di non condividere l'idea della Commissione di istituire un quadro per lo scambio di pratiche esemplari sui regimi di etichettatura volontaria è stata però criticata dalla Commissione.

ratori economici, in particolare delle PMI, e pur preferendo disporre di un elenco breve di elementi obbligatori, ha accettato di aggiungere le proteine, come proposto sia dal PE che dal Consiglio.

Sempre in prima lettura è stata cancellata dal PE, modificando l'art. 31, al par. 3 (emendamento 131) la possibilità prevista nella proposta della Commissione, a talune condizioni, di fornire informazioni nutrizionali semplicemente per porzione: il PE propone che l'informazione sia sempre fornita per 100 g o per 100 ml e per porzione, in quanto secondo il PE l'indicazione del valore energetico e della quantità di sostanze alimentari per 100 g o 100 ml offre al consumatore la possibilità di comparare direttamente i prodotti e quindi tali indicazioni devono restare obbligatorie anche nelle confezioni di porzioni individuali. Il Consiglio esige che l'informazione nutrizionale sia sempre indicata per 100 g o per 100 ml e che l'informazione per porzione possa essere una dichiarazione facoltativa volontaria. La Commissione non ha accettato la proposta del PE perché costituirebbe un onere aggiuntivo per l'industria, mentre ha accettato quella del Consiglio, in quanto i consumatori avendo informazioni nutrizionali per le stesse quantità, possono comparare più facilmente la composizione dei nutrienti di diversi alimenti.

Il PE ha poi proposto degli emendamenti accolti integralmente dalla Commissione o soggetti a riformulazione, ma non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio. Fra questi innanzitutto il PE, in linea con la proposta originaria della Commissione, ha presentato un emendamento all'art. 34, par. 1, secondo il quale «le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano sulla parte esposta della confezione». Anche secondo la proposta della Commissione «le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale». La Commissione ritiene che l'etichettatura sulla parte anteriore dell'imballaggio permetta ai consumatori di prendere facilmente atto di informazioni nutrizionali all'acquisto dell'alimento e si riserva il diritto di sostenere la posizione del Parlamento europeo.

Il Consiglio in prima lettura prevede invece di abolire l'obbligo di dare alcune informazioni nutrizionali nella parte anteriore dell'imballaggio: tale posizione è fortemente criticata dalla Commissione.

Il PE ha proposto anche altri emendamenti accolti integralmente

dalla Commissione o soggetti a riformulazione, ma non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio: fra le indicazioni obbligatorie in etichetta l'inserimento della «data di produzione in caso di prodotti congelati» (art. 9, par. 1, lett. g), e delle condizioni particolari di conservazione e/o di utilizzazione, comprese le istruzioni concernenti le condizioni di refrigerazione e stoccaggio, nonché di conservazione del prodotto prima e dopo l'apertura dell'imballaggio se la loro omissione non consentirebbe di fare un uso appropriato dell'alimento (art. 9, par. 1, lett. b); la deroga dal requisito della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese (art. 10), la introduzione dei termini per l'etichettatura volontaria «vegetariano» e «vegano» (art. 34, par. 6). Se di essi si terrà conto in seconda lettura, la Commissione accetta di considerare l'inserimento di pertinenti disposizioni.

Sempre a tale gruppo di emendamenti appartiene anche quello relativo alla definizione di ingrediente: il PE ha apportato all'art. 2, par. 2, lett. f), una modifica alla definizione di «ingrediente» contenuta nella proposta originaria della Commissione (emendamento 49), riportando la definizione a quella dettata dalla dir. 2000/13 (art. 6, par. 4, lett. a) e b): «'ingrediente': qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque *ingrediente* di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora *contenuto* nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata». Tale modifica è stata accolta dalla Commissione in considerazione del fatto che tale definizione ha varie conseguenze su altri testi legislativi nei quali si fa riferimento alla definizione di ingrediente quali ad es. il reg. n. 1829/2003. La proposta della Commissione contiene questa definizione: «f) 'ingrediente': qualunque sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».

Emendamenti accettati dalla Commissione, ma non accolti dal Consiglio in prima lettura concernono anche la etichettatura di carne costituita da tagli di carne combinati: il PE ha proposto degli emenda-

menti che precisano che le informazioni fornite sui prodotti alimentari non devono indurre in errore in consumatore «suggerendo, nel caso di prodotti a base di carne, che si tratti di un pezzo di carne unico, benché il prodotto sia composto di pezzi di carne separati. In tal caso il prodotto deve recare in prossimità della sua denominazione commerciale la dicitura "tagli di carne combinati"» (art. 7, par. 1, lett. c) (36).

Relativamente all'etichettatura di carni cui sono state aggiunte proteine e/o acqua, il PE ha previsto all'Allegato III, punto 9, fra le indicazioni obbligatorie complementari, per i prodotti a base di carne e di volatili, che debba sempre essere chiaramente indicato nell'etichettatura della confezione l'utilizzo di proteine di manzo o di maiale. L'allegato l'Allegato V, parte B (indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione del prodotto alimentare) prevede per i prodotti a base di carni e di pesce la denominazione deve essere accompagnata dall'eventuale aggiunta di acqua.

Infine fra gli emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente dalla Commissione o soggetti a riformulazione, ma non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio vi è la modifica apportata dal PE all'art. 9, par. 1, alla lett. j) secondo la quale occorre indicare non solo nome e indirizzo dell'operatore del settore alimentare o la ragione sociale con cui il prodotto viene commercializzato, ma anche nome o denominazione commerciale del fabbricante o del confezionatore dell'alimento stesso (emendamento n. 100). La Commissione ha accettato l'emendamento del PE, perché favorisce una trasparenza nei confronti del fabbricante del prodotto di cui il consumatore può beneficiare.

Vi sono poi emendamenti del PE respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione in prima lettura del Con-

(36) All'Allegato III, al punto 6, relativo a prodotti alimentari la cui etichetta deve comprendere una o *più indicazioni obbligatorie complementari* (v. art. 11 che stabilisce che oltre alle indicazioni elencate all'art. 9 sono previste indicazioni obbligatorie complementari per specifici prodotti alimentari all'Allegato III), per la carne consistente in tagli di carne combinati, che possono dare l'impressione di un unico pezzo di carne, la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione «con tagli di carne combinati»; così l'Allegato V, parte B (indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione del prodotto alimentare).

siglio: fra essi per ciò che concerne la leggibilità, la Commissione non ha accettato la posizione del PE sulla leggibilità (art. 2, par. 2, lett. *l*), che ha cancellato le norme sulle dimensioni minime dei caratteri e proposto che i criteri di leggibilità fossero stabiliti da semplici orientamenti [«(*l*) 'leggibilità': qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovedente possa comprendere il contenuto di etichette e i marchi di prodotti alimentari senza ausili ottici; la leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo»]. Il Consiglio in prima lettura mantiene un criterio dimensionale che viene esplicitato con un riferimento alle dimensioni minime dei caratteri. La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio sui criteri relativi alle dimensioni minime dei caratteri migliori la proposta originale e sia accettabile.

In tale gruppo di emendamenti del PE respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio vi è anche la posizione del PE volta a restringere il campo di applicazione del regolamento ad alimenti preimballati (art. 1): essa non è stata accettata né dalla Commissione, né dal Consiglio in prima lettura. La motivazione del PE concerne soprattutto la considerazione che i prodotti non preimballati non possono in alcun caso essere posti sullo stesso piano dei prodotti industriali preimballati; sulle tratte che iniziano o finiscono in un paese al di fuori dell'UE, le imprese di trasporto potrebbero non trovare fornitori che soddisfano i requisiti in materia di informazioni e qualora le imprese che servono tali tratte dovessero rientrare nel campo di applicazione del regolamento, ciò comporterebbe svantaggi concorrenziali per le imprese stabilite nell'UE, dato che solo loro dovrebbero rispettare il regolamento.

La Commissione non ha accettato varie disposizioni contenute nella posizione in prima lettura del PE relative ad alcuni aspetti delle informazioni nutrizionali: ad es. l'inserimento (emendamento 144) tra le componenti delle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie della: quantità di proteine, carboidrati, fibre, grassi trans naturali e artificiali (art. 29, par. 1, lett. *c*); l'ampliamento dell'elenco delle componenti

aggiuntive facoltative delle dichiarazioni nutrizionali dei nutrienti aggiuntivi facoltativi (emendamento 145) (art. 29, par. 2), fra i quali: *d*) colesterolo; *f*) tutti i sali minerali o vitamine presenti in quantità significativa conformemente alle disposizioni dell'Allegato X, parte A, punto 1, in conformità dei valori indicati nella parte A, punto 2, di detto allegato; *g*) altre sostanze nutritive di cui alla parte A dell'Allegato XII e componenti di dette sostanze; *h*) altre sostanze come definite dal reg. (CE) n. 1925/2006. La posizione in prima lettura del Consiglio non tiene conto di queste modifiche proposte dal PE.

Anche per ciò che riguarda le bevande alcoliche, il PE in prima lettura ha modificato l'art. 29, par. 2, 1° comma, esentando tutte le bevande alcoliche dall'obbligo di indicare un elenco di ingredienti e dall'etichettatura nutrizionale: «il presente paragrafo non si applica alle bevande alcoliche. La Commissione elaborerà dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento una relazione concernente l'applicazione del presente paragrafo a tali prodotti e potrà accompagnare tale relazione con specifiche misure per la determinazione delle regole relative alla fornitura ai consumatori di informazioni nutrizionali su questi prodotti, adottate mediante atti delegati a norma dell'articolo 42 e fatte salve le condizioni di cui agli artt. 43 e 44». La motivazione del PE è incentrata sulla constatazione che se vino, birra e bevande spiritose sono esentate e lo stesso non si fa con le altre bevande alcoliche, è impossibile l'armonizzazione nel settore, perché ne deriverebbe che certi prodotti sarebbero favoriti e altri discriminati e che la concorrenza ne risulterebbe distorta e i consumatori sarebbero trattati in inganno riguardo agli ingredienti dei vari prodotti. La Commissione ha però ritenuto inaccettabile tale emendamento, e ritiene essenziale che miscele alcoliche pronte all'uso debbano indicare gli ingredienti e la composizione dei nutrienti.

Riguardo alla posizione del Consiglio in prima lettura 21 febbraio 2011, i principali elementi di novità apportati dalla posizione del Consiglio in prima lettura riguardano il campo di applicazione: la posizione del Consiglio sostiene la proposta della Commissione secondo cui il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati a consumatori finali e il suo obiettivo generale è quello di essere incentrato sui consumatori (l'art. 1). Il Consiglio pertanto non limita l'ap-

plicazione del regolamento agli alimenti preimballati, diversamente dalla posizione del PE in prima lettura.

Fra le novità spicca anche la leggibilità: il testo del Consiglio mantiene la proposta della Commissione di prevedere nel regolamento una dimensione minima dei caratteri, ma introduce una importante chiarificazione sul modo in cui va stabilita tale dimensione. L'art. 13, par. 2, stabilisce che «(...) le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1, che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), quale definita nell'Allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo» (37). La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio sui criteri relativi alle dimensioni minime dei caratteri migliori la proposta originale.

Il Consiglio in prima lettura ha dettato una definizione di ingrediente all'art. 2, lett. f): «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti»; tale definizione si discosta sia da quella del testo originario della Commissione, sia da quella della dir. 2000/13 (art. 6, par. 4), mentre il PE, invece aveva modificato la definizione uniformandola a quella della dir. 2000/13.

Fra le novità si coglie anche l'inserimento delle proteine tra le componenti della dichiarazione nutrizionale obbligatoria (art. 29, par. 1), rispetto al testo della Commissione. Il Consiglio infatti modifica l'art. 29 (*Contenuto*) stabilendo che «1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale».

Relativamente all'operatore del settore alimentare, secondo la posizione del Consiglio, il nome dell'operatore del settore alimentare

(37) L'Allegato IV contiene la definizione di altezza della x e il modello grafico.

deve essere quello del responsabile dell'etichettatura, cioè dell'operatore o della ragione sociale con cui il prodotto viene commercializzato oppure, se non è stabilito all'interno dell'UE, dell'importatore sul mercato dell'UE: il testo dell'art. 8, (*Responsabilità*), par. 1, della posizione del Consiglio, prima lettura, dispone «1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione».

Fra le novità vi è anche l'espressione delle componenti della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all'art. 9, la quale secondo il Consiglio, deve essere sempre fornita per 100 g o 100 ml: l'art. 31, par. 2, dispone: «il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'art. 29, parr. da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml».

Molto criticata dalla Commissione è stata un'altra importante modifica apportata dal Consiglio in prima lettura: la eliminazione dell'obbligo dell'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore dell'imballaggio. Secondo l'art. 33 (*Presentazione*) del testo del Consiglio, in prima lettura, «1. Le indicazioni di cui all'art. 29, parr. 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'Allegato XV», mentre nel testo della Commissione, l'art. 34 (*Presentazione*) prevede: «1. Le indicazioni di cui all'art. 31, par. 2, che riguardano le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie figurano nel campo visivo principale. Se del caso, tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro nel seguente ordine: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e sale».

Il Consiglio in prima lettura ha toccato anche il tema del paese di origine o luogo di provenienza: fra le novità, il Consiglio introduce l'indicazione d'origine obbligatoria per la carne non lavorata di origine suina, ovina, caprina e per il pollame se vengono adottate norme d'attuazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento (art. 25, par. 2, lett. b). Il Consiglio propone anche che la Commissione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del reg., sottoponga al PE e

al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria dell'origine dei seguenti alimenti: latte; latte usato come ingrediente dei prodotti lattiero caseari; carne, usata come ingrediente; alimenti non trasformati; prodotti costituiti da un solo ingrediente e ingredienti che rappresentino più del 50% di un prodotto alimentare (art. 25, par. 5).

La Commissione accetta il principio dell'indicazione obbligatoria per la carne suina, ovina, caprina e per il pollame, tuttavia ritiene che alla luce del TFUE, questa prescrizione debba essere attuata attraverso atti delegati dal momento che presuppone elementi quasi legislativi (ad esempio per determinare il livello geografico appropriato) e che questi atti delegati devono essere adottati nel quadro di disposizioni specifiche dell'UE applicabili ai settori della carne suina, ovina, caprina e del pollame.

Per ciò che concerne l'etichettatura di sostanze che provocano allergie o intolleranze, all'art. 21 il Consiglio mantiene la previsione della indicazione di tali sostanze nell'elenco delle indicazioni obbligatorie in etichetta (art. 9, par. 1, lett. c), e propone di chiarire il testo riguardante l'etichettatura dei prodotti per i quali non è previsto un elenco di ingredienti, stabilendo all'art. 21, par. 1, 2° comma, che «in mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'art. 9, par. 1, lett. c), includono il termine 'contiene' seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'Allegato II». Secondo la Commissione questo chiarimento è appropriato e in linea di principio accettabile in quanto la proposta corrisponde alle attuali norme di etichettatura di tali sostanze. Tuttavia, la Commissione intende modificare la definizione di "ingrediente".

Riguardo alla quantità netta, la posizione in prima lettura del Consiglio reintroduce la possibilità che gli Stati membri continuino a disciplinare l'indicazione della quantità netta per determinati alimenti, in modo diverso da quello previsto dal regolamento, prevedendo all'art. 23, par. 2) che «2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati ai sensi dell'art. 49 e alle condizioni di cui agli artt. 50 e 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal par. 1 del presente articolo».

La Commissione accetta questa proposta che permette, in mancanza di specifiche norme UE, di mantenere l'attuale modalità di indicazione della quantità netta per determinate categorie di alimenti, soprattutto se il prodotto può presentarsi in stato sia liquido che solido.

Per le bevande alcoliche il Consiglio, in prima lettura, ha previsto all'art. 16, par. 4, che le indicazioni di cui all'art. 9, par. 1, lett. b: *elenco degli ingredienti*, e lett. l: *dichiarazione nutrizionale non sono obbligatorie* per: a) i vini di cui all'Allegato XI b del reg. (CE) n. 1234/2007; b) i prodotti di cui al reg. (CEE) n. 1601/91; c) le bevande analoghe a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi; d) l'idromele; e) tutti i tipi di birra; e f) le bevande spiritose quali definite all'art. 2, par. 1, del reg. (CE) n. 110/2008». Prevede inoltre: «entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente reg. la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'art. 18 e dell'art. 29, par. 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. La Commissione può corredare tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti».

Il Consiglio in prima lettura ha innovato la proposta della Commissione anche relativamente all'etichettatura di alimenti contenenti caffeina, proponendo una modifica dell'Allegato III (Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari), al punto 4 relativo a bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta, prevede per le bevande contenenti caffeina (punto 4.1) l'inserimento della dicitura «elevato tenore di caffeina. *Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza*» figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda. Inoltre per «Alimenti diversi da quelli di cui al punto 4.1 ai quali la caffeina è aggiunta a fini nutrizionali o fisiologici» (punto 4.2) la dicitura

tura «caffaina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza» figura nello stesso campo visivo della denominazione dell'alimento. La Commissione accetta il principio di pubblicare indicazioni particolari per alimenti arricchiti di caffeina a scopo nutrizio o fisiologico, potendo essi infatti essere consumati da gruppi di popolazione specifici, oggetto di un parere scientifico.

Fra i principali elementi di novità apportati dalla proposta di raccomandazione del PE europeo per la seconda lettura del 25 febbraio 2011 (emendamenti da 1 a 107) e dal Progetto di raccomandazione del Parlamento europeo per la seconda lettura del 23 marzo 2011 (emendamenti da 108 a 402) vi è la limitazione del campo di applicazione del reg. ai prodotti preimballati. Il PE con l'emendamento all'art. 1, par. 3 (emendamento 20), ribadisce la limitazione del campo di applicazione del reg. solo agli alimenti preimballati (art. 1, par. 3, 1° comma) e propone (art. 1, par. 3, 2° comma) che «fatto salvo l'art. 42, il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari che sono imballati direttamente nel punto di vendita prima di essere consegnati al consumatore finale per un consumo immediato».

Nella proposta di raccomandazione per la seconda lettura il PE propone inoltre la esclusione dal campo di applicazione del reg. di manipolazione, vendite di prodotti alimentari in occasioni di manifestazioni di beneficenza, fiere e riunioni locali: nell'emendamento all'art. 1, par. 3-bis (emendamento 21) prevede che: «il presente regolamento si applica solo ai prodotti alimentari lavorati in un contesto professionale, ovvero in un contesto che implica una determinata continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati durante manifestazioni quali vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento».

Fra le novità della proposta di raccomandazione vi è anche la introduzione della definizione di «imitazione di prodotto alimentare»: all'art. 2, par. 2, lett. *q-bis* (emendamento 145): «*q-bis* 'imitazione di un prodotto alimentare': il prodotto che ricorda l'aspetto di un altro prodotto alimentare e nel quale un ingrediente normalmente utiliz-

zato viene mescolato in tutto o in parte con un altro ingrediente o sostituito in tutto o in parte da un altro ingrediente».

Il PE ha proposto anche la introduzione della definizione di «'parte principale del campo visivo' o 'parte anteriore dell'imballaggio'»: l'art. 2, par. 2, lett. *k-bis* (emendamento 24) dispone che «*k-bis* 'parte principale del campo visivo' o 'parte anteriore dell'imballaggio': la parte del campo visivo più probabilmente esposta o visibile al consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se un imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo o 'parti anteriori dell'imballaggio' identiche, tutte sono da considerarsi 'parti anteriori dell'imballaggio'».

È da segnalare anche la introduzione della definizione di «leggibilità»: l'art. 2, par. 2, lett. *k-ter* (emendamento 25) stabilisce che: «(*k-ter*) 'leggibilità': qualsiasi testo scritto, stampato, goffrato, marcato, inciso, punzonato in modo tale che un consumatore normovente possa comprenderlo. La leggibilità dipende dalle dimensioni del carattere, dal tipo, dallo spessore, dalla spaziatura tra parole, lettere e righe, dalla proporzione tra larghezza e altezza delle lettere nonché dal contrasto tra scritta e sfondo».

Particolare attenzione ha rivolto il PE nella proposta di raccomandazione all'aspetto della facile riconoscibilità, leggibilità e comprensibilità dell'etichetta per il consumatore medio: prevedendo all'art. 3, par. 1-bis (nuovo) un emendamento (emendamento 29): «1-bis. L'etichettatura dei prodotti alimentari deve essere facilmente riconoscibile, leggibile e comprensibile per il consumatore medio». Così anche alla leggibilità-dimensioni dei caratteri: l'art. 13, par. 3 (emendamento 164): dispone: «2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 9, par. 1, lettere da *a*) a *k*), le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1 che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della *x*), definita nell'Allegato IV, è pari o superiore a 1 mm. È opportuno tenere conto anche di criteri diversi dalle

dimensioni dei caratteri, quali lo stile, il contrasto tra i caratteri e lo sfondo, la densità delle linee e dei caratteri».

Infine il PE ha sottolineato l'esigenza della indicazione della data di congelamento, prevedendo l'inserimento fra le indicazioni obbligatorie della «data di congelamento» (lett. *f-bis*), art. 9, par. 1. (emendamento 38) e all'art. 24 relativi al termine minimo di conservazione e data di scadenza anche la «data di congelamento» (emendamento 53).

IL PE ha nella proposta di raccomandazione ha previsto l'obbligo di etichettatura del paese di provenienza a tutte le carni, al latte e prodotti derivati, ed altri alimenti a base di un unico ingrediente. Art. 9, par. 1, lett. *i* (emendamento 159): *i*) il paese d'origine o il luogo di provenienza per i prodotti seguenti: carne, pollame, prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli freschi, altri prodotti monoingrediente e carne, pollame e pesce ove utilizzati come ingrediente in prodotti alimentari trasformati. Per quanto riguarda la carne e il pollame, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza può essere fornita in rapporto a un luogo unico solo nel caso in cui gli animali sono nati e sono stati allevati e macellati nello stesso paese o luogo. Negli altri casi devono essere fornite informazioni per ciascuno dei differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione. Se, per alcuni motivi, risulta impossibile indicare il paese d'origine sull'etichetta, può essere apposta, invece, la seguente indicazione: «di origine non precisata». Per tutti gli altri prodotti alimentari, il paese d'origine o il luogo di provenienza nel caso in cui l'omissione di questa indicazione sarebbe suscettibile di indurre in errore materiale il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza; in tali casi l'indicazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 35, parr. 3, 4 e 5».

Fra le innovazioni nella proposta di raccomandazione il PE ribadisce la esigenza, espressa nella posizione in prima lettura, della previsione di deroghe per le microimprese che producono con metodi artigianali (emendamento 156): art. 9-*bis*: è previsto «I prodotti fabbricati artigianalmente da microimprese sono esentati dal

requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lett. *l*). Essi possono essere esentati dai requisiti d'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da *a*) a *k*), purché siano venduti nel luogo di produzione e il personale addetto alla vendita sia in grado fornire le informazioni su richiesta. In alternativa, le informazioni possono essere riportate su etichette applicate sugli scaffali».

Per ciò che riguarda la risoluzione legislativa emanata dal PE il 6 luglio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura nella quale viene definita la posizione del PE in seconda lettura si possono individuare alcune ulteriori modifiche ed innovazioni.

Spicca fra gli elementi di novità, tra le definizioni, all'art. 2, par. 2, quella di «nanomateriale ingegnerizzato» definito quale «materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono: *i*) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati, e/o *ii*) le proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche» (lett. *t*), sulla base del nuovo 25° *considerando* (38): tale definizione si collega alla previsione dell'art. 18, par. 5 secondo il quale «allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui all'art. 2, par. 2, lett. *t*), al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale».

(38) Il nuovo 25° *considerando* sottolinea: «Per informare i consumatori sulla presenza di nanomateriali ingegnerizzati negli alimenti è opportuno elaborare una definizione di nanomateriali ingegnerizzati. Alla luce della possibilità che gli alimenti contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati possono essere un nuovo alimento, il quadro giuridico appropriato per la definizione dovrebbe essere considerato nel contesto della prossima revisione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari».

Il PE detta le definizioni di «parte principale del campo visivo» (lett. *l*) (39) e quella di «leggibilità» (40), quest'ultima con un contenuto in parte modificato rispetto alla prima lettura.

Significativo anche al 10° *considerando* l'inserimento del riferimento all'esigenza della realizzazione di «campagne di educazione e informazione» quale «meccanismo importante per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori», nonché al 34° *considerando* viene messa in luce la necessità che «la presentazione obbligatoria sull'imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche, che possono anche prevedere l'indicazione di raccomandazioni scientifiche nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate».

All'art. 30 relativo agli elementi della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, aggiunge la previsione della presentazione da parte della Commissione «tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri», di una «relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione europea. La relazione è tesa a valutare l'impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l'offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l'altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa» (par. 7).

(39) La lett. *l*) definisce: «'parte principale del campo visivo': la parte del campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposta o visibile al consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare».

(40) La lett. *m*) definisce: «'leggibilità': significa l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo».

Per ciò che concerne l'etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze viene inserita all'art. 21, par. 1, fra le indicazioni obbligatorie nell'etichettatura generale la esigenza che «la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'Allegato II» sia «evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo» (lett. *b*).

La data di congelamento viene menzionata solo all'art. 24, e non viene più indicata all'art. 9, nell'elenco delle indicazioni obbligatorie, accanto al termine minimo di conservazione o data di scadenza.

Relativamente all'obbligo di etichettatura del paese di provenienza a tutte le carni, al latte e prodotti derivati, ed altri alimenti a base di un unico ingrediente, esso non viene più indicato esplicitamente all'art. 9, lett. *i*), il quale relativamente al «paese di origine o luogo di provenienza» rinvia all'art. 26, nel quale si segnalano i parr. 5, 6, e 9. Al par. 5 è prevista la presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per: *a*) tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera *b*); *b*) il latte; *c*) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; *d*) gli alimenti non trasformati; *e*) i prodotti a base di un unico ingrediente; *f*) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento, nonché al par. 6 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

Inoltre al par. 9 è disposto che «per gli alimenti di cui al par. 2, lett. *b*), al par. 5, lett. *a*), e al par. 6, le relazioni e le valutazioni d'impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: *a*) luogo di nascita; *b*) luogo di allevamento; *c*) luogo di macellazione».

È da sottolineare anche il contenuto del nuovo art. 25 relativo a «Condizioni di conservazione o di utilizzazione», secondo il quale «1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conser-

vazione e/o di utilizzazione, tali condizioni devono essere indicate. 2. Per consentire una conservazione o un'utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l'apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso».

Per ciò che riguarda le *bevande alcoliche*, non ne viene più proposta l'esenzione dal campo di applicazione del regolamento tuttavia si prevede la presentazione da parte della Commissione di una relazione sull'applicazione dell'art. 18 e dell'art. 30, par. 1, «intesa a chiarire se alcune categorie di bevande *alcoliche* debbano essere *in futuro* esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. In detto contesto la Commissione valuta l'esigenza di proporre una definizione di 'alcopops'» (art. 16, par. 4, un 2° comma).

Non compare invece più la limitazione del campo di applicazione del regolamento solo agli alimenti preimballati, ma relativamente al campo di applicazione si aggiunge all'art. 1, par. 3, un 2° comma, in base al quale «il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato». Non è più proposta anche la definizione di «imitazione di prodotto alimentare», presente, invece, in prima lettura e nella proposta di raccomandazione.